

COMUNE DI BUSSOLENGO

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2019

INDICE SISTEMATICO

Titolo I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Ambito territoriale di applicazione	Pag. 4
Art. 3	Gestione del servizio.....	Pag. 4
Art. 4	Funzionario Responsabile.....	Pag. 5
Art. 5	Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria.....	Pag. 5

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 6	Disciplina generale.....	Pag. 5
Art. 7	Tipologia dei mezzi pubblicitari	Pag. 5

Titolo II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 8	Applicazione dell'imposta e del diritto.....	Pag. 6
Art. 9	Classificazione del Comune.....	Pag. 7
Art. 10	La deliberazione delle tariffe	Pag. 7

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA

Art. 11	Presupposto dell'imposta	Pag. 7
Art. 12	Soggetto passivo	Pag. 7
Art. 13	Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 8
Art. 14	Dichiarazione	Pag. 8
Art. 15	Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	Pag. 9
Art. 16	Pagamento dell'imposta e del diritto.....	Pag. 9

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE

Art. 17	Tariffe	Pag. 10
Art. 18	Pubblicità ordinaria	Pag. 10

Art. 19 Pubblicità ordinaria con veicoli	Pag. 10
Art. 20 Pubblicità con veicoli dell'impresa	Pag. 11
Art. 21 Pubblicità con pannelli luminosi	Pag. 11
Art. 22 Pubblicità con proiezioni	Pag. 11
Art. 23 Pubblicità varia	Pag. 11
Art. 24 Imposta sulla pubblicità - riduzioni	Pag. 12
Art. 25 Imposta sulla pubblicità - esenzioni.....	Pag. 12

**CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 26 Finalità	Pag. 13
Art. 27 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico	Pag. 14
Art. 28 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	Pag. 14

**CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

Art. 29 Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni relative ai necrologi.....	Pag. 16
Art. 30 Tariffe - applicazione e misura	Pag. 16
Art. 31 Tariffa - riduzioni	Pag. 16
Art. 32 Diritto - esenzioni	Pag. 17

**Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**CAPO I
SANZIONI**

Art. 33 Sanzioni tributarie	Pag. 17
Art. 34 Interessi	Pag. 18
Art. 35 Sanzioni amministrative	Pag. 18

**CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 36 Entrata in vigore.....	Pag. 19
--------------------------------	---------

Titolo I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, dal Decreto legislativo n. 285/1992, dal DPR n. 495/1992, tutte le successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, effettuata mediante insegne, iscrizioni, cartelloni, targhe, striscioni, volantini, automezzi e qualsiasi altro mezzo simile in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi visibili o percepibili.

4. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione, nell'ambito del territorio comunale, di manifesti di qualunque tipo e materiale esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito da altre norme che prevedono limitazioni e divieti in determinati luoghi, strade e su particolari immobili assoggettati a precisi vincoli di qualsiasi natura.

2. La pubblicità, nell'ambito del territorio comunale, si può effettuare dopo la prescritta richiesta all'Ufficio Tecnico-Sportello Unico per l'Edilizia, il rilascio della relativa autorizzazione da parte dello stesso e il pagamento della imposta comunale dovuta. In caso di esposizione abusiva, cioè in mancanza della prescritta autorizzazione, l'interessato è comunque tenuto a corrispondere il relativo tributo anche se l'esposizione è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti: rendendo applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal D.Leg.vo n. 507/1993 e dal presente Regolamento.

Art. 3 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che quando lo ritenga più conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, può affidarlo anche all'esterno.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 4
Funzionario Responsabile

1. Il Dirigente nomina un Funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 5
Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno 2020.

2. Fino all'approvazione delle modifiche apportate al vigente regolamento si osservano le disposizioni stabilite dal Regolamento in essere.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 6
Disciplina Generale

1. Nell'effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n° 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile e percettibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

4. La pubblicità non autorizzata preventivamente o effettuata in violazione delle norme di cui al primo comma deve cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli Agenti di Polizia Municipale.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n° 507/1993, indicate nell'art. 32 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7
Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, in:

- a) pubblicità ordinaria opaca o luminosa/illuminata;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative ai mezzi pubblicitari si fa riferimento a quanto enunciato nell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobile";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti, con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I DISCIPLINA GENERALE

Art. 8 Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad una imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 9
Classificazione del Comune

1. In base al censimento effettuato nell'anno 2011 il Comune di Bussolengo risulta costituito da n° 19.483 abitanti, pertanto è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, nella classe IV.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento, contestualmente dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 10
La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.

2. La deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del servizio al Ministero delle Finanze-Direzione centrale per la fiscalità locale, entro i termini stabili dalla normativa vigente.

Capo II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA

Art. 11
Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

Art. 12
Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e

nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell' imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 13 **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie per faccia adibita a pubblicità; ogni faccia deve essere arrotondata singolarmente.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma quinto, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli art. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 14 **Dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione, come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di esporre qualsiasi materiale pubblicitario, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente, una dichiarazione di inizio pubblicità, su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune. La dichiarazione può essere resa anche cumulativa: delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n° 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n° 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione mezzi pubblicitari, durante l'anno di competenza, che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla dichiarazione risulti dovuta un'integrazione dell'imposta già pagata per lo stesso periodo, deve essere allegata l'attestazione del pagamento eseguito precedentemente. Nel caso sia dovuto altresì un rimborso da parte del Comune questo provvederà, su richiesta dell'interessato, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni dalla data della richiesta, a mezzo bonifico bancario, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale permanente ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario per un periodo superiore a tre mesi continuativi nel corso dello stesso anno solare, il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso d'imposta, in quanto trascorso tale periodo l'imposta è da considerarsi annuale.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità: la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e con pannelli luminosi cui al presente regolamento (art. 8 comma 4, D.Lgs. n° 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie previste nel presente regolamento, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento (art. 8 comma 4, D. Lgs. 507/1993).

Art. 15 **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro cinque anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente a mezzo di raccomandata postale con A.R. ovvero a mezzo PEC;

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute, dei relativi interessi moratori, delle spese accessorie, nonché del termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui all'art. 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni;

4. Gli avvisi di accertamento e in rettifica sono sottoscritti dal Funzionario comunale responsabile incaricato della gestione dell'imposta.

Art. 16 **Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale dedicato, o su IBAN intestato al concessionario del Comune, o con eventuali altre modalità che potrebbero essere autorizzate, con decreto ministeriale, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. L'importo dovuto deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. Le ricevute sono conservate dal soggetto passivo dell'imposta per essere esibite in caso di eventuali controlli o contestazioni.

2. Non si procede alla richiesta del versamento dell'imposta qualora l'importo dovuto per la pubblicità permanente annuale non sia superiore a € 12,00;

3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.500,00 il pagamento può

essere effettuato in rate trimestrali: entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, previa richiesta del contribuente.

5. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

6. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure a quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n° 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.

Capo III IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE

Art. 17 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e in attuazione di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 18 Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n° 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 17.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua. La pubblicità temporanea non è rinnovabile oltre i tre mesi, in quanto oltre a detto periodo diventa automaticamente permanente annuale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante pubbliche affissioni, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinato in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie compresa fra mq 1,00 e oltre mq 8,50 l'imposta si applica secondo quanto previsto dalle normative in vigore al momento dell'esposizione del materiale pubblicitario;

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata (*da intendersi con illuminazione specifica e dedicata, non dipendente dall'illuminazione del locale o della vetrina*), la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 13.

Art. 19 Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nei relativi regolamenti di esecuzione e, alla presentazione della dichiarazione di cui agli artt. 8 e 13 del D.Lgs 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni e si applica per anno solare

2. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 20 **Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno di competenza;

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 21 **Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n° 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 13.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 22 **Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n° 507/1993, per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta giorni si applica dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 23 **Pubblicità varia**

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, nella misura

stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

1.2. da aeromobili su territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione "Decreto", contenuta nei precedenti commi, si intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni.

Art. 24

Imposta sulla pubblicità - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 11 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 11, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 14, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti auto certificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alla lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'Ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac - simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 25

Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 507/1993;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od auto certificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Capo IV IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art 26 Finalità

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per i comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

Per quanto non disciplinato dal presente capo, si fa riferimento al Regolamento comunale per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e in particolare al Piano generale degli impianti che disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale e sulle strade, ai sensi del Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, n.285), del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 13, comma 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, richiamati nei successivi artt. 30 e 31 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente dal Comune sono dallo stesso collocati negli spazi previsti nel piano generale degli impianti, nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissione dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 18.

Art. 27

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio comunale preposto al servizio la prenotazione scritta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. La precedenza nelle affissioni è stabilita dall'ordine di arrivo delle richieste con allegata l'attestazione di versamento,

3. Il richiedente avrà tempo settantadue ore dalla richiesta protocollata per poter effettuare il pagamento, nel caso questo termine non venisse rispettato si ritiene la richiesta di prenotazione annullata.

Art. 28

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 27.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a disposizione l'elenco delle disposizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita eccetto per i manifesti mortuari in quanto disciplinati all'articolo 29.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe dell'esercizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 29

Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni relative ai necrologi

Considerata la particolare natura dell'affissione di necrologi, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle Agenzie Funebri, i privati cittadini utenti del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, si rende necessario regolamentare il servizio così come di seguito indicato.

Le agenzie di onoranze funebri effettuano direttamente l'affissione e la defissione dei necrologi esclusivamente sugli impianti a ciò destinati di proprietà del Comune di Bussolengo. Le agenzie si occupano altresì della pulizia degli impianti.

Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo, le agenzie dichiarano al Comune di Bussolengo:

il numero dei manifesti affissi con indicazione delle generalità del *de cuius*
l'importo dovuto a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni.

Contestualmente le agenzie provvedono al versamento di quanto dovuto per diritti sulle pubbliche affissioni relativamente al mese precedente presso la tesoreria comunale.

Alle affissioni funebri non sono applicate le maggiorazioni per i diritti d'urgenza e le altre maggiorazioni previste nel presente regolamento.

Le affissioni effettuate direttamente in proprio sono soggette al rispetto dei vincoli previsti dal regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell'Ente nonché all'applicazione delle sanzioni qualora effettuate in maniera difforme dal regolamento.

Capo V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 30

Tariffe - applicazione e misure

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n° 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

Art. 31

Tariffa - riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta la metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 24;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al comma terzo dell'art. 24.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 24.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dall'articolo 28.

Art. 32 **Diritto - esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statuarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n° 142 e s.m.i..

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I **SANZIONI**

Art. 33

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n° 507/1993.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. La sanzione di cui al comma 1. è ridotta ad un terzo se il pagamento derivante dall'omessa o infedele dichiarazione viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 34 Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano interessi di mora nella misura percentuale prevista dalle normative vigenti, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso modo, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 35 Sanzioni Amministrative

1. Il Comune vigila a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Alle violazioni in materia di installazione di mezzi pubblicitari senza la prevista autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, si applica la procedura prevista dal D. Lgs. 30.04.92 n. 285. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 23 e successive modificazioni.

3. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione lo comunica al Dirigente dell'Area Servizi Tecnici che diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, si provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

A tal fine, in conformità al comma 13 bis dell'art. 23 del Codice della Strada, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 13 bis dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285.

Alla stessa sanzione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, di cui ai precedenti articoli

4. Per mezzi pubblicitari installati abusivamente e rimossi in conformità a quanto previsto al comma 3, si applica la procedura relativa al recupero delle spese sostenute dal Comune.

Il comune potrà disporre liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione.
Il predetto termine decorre dalla data della diffida.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento **entra in vigore dall'anno 2020**
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quanto previsto dal precedente Regolamento nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'arredo urbano e dal Regolamento per l'installazione di mezzi pubblicitari.